

## Statuto dell'associazione

### PEDALANDO MOVIMENTO DI RESISTENZA AL PARKINSON

#### Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica

##### Costituzione e scopi

**Art.1.** E' costituita nel rispetto del D.lgs. n.117/2017, del Codice Civile e della normativa di riferimento l'ente del terzo settore denominato PEDALANDO MOVIMENTO DI RESISTENZA AL PARKINSON Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica in sigla PEDALANDO MOVIMENTO DI RESISTENZA AL PARKINSON APS ASD che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione si riserva di chiedere la personalità giuridica ai sensi dell'art.22 D.lgs. 117/17 con verbale di assemblea ordinaria.

L'associazione potrà aderire a Reti associative del Terzo Settore, accettandone lo Statuto. L'acronimo APS o la denominazione associazione di promozione sociale potrà essere inserita e utilizzata nella denominazione, spendibile e utilizzabile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Accetta di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del CONI, delle federazioni sportive internazionali nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline associate, e degli enti di promozione sportiva cui aderisce.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della federazione e dell'ente di promozione sportiva dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali o gli organi dell'ente di promozione sportiva dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinente all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei

*[Handwritten signatures]*  
Nessela Dano

*[Handwritten signatures]*  
Stefano A.  
Dano



regolamenti federali e dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione e/o alla gestione delle società affiliate.

L'associazione si impegna a garantire il diritto di voto e la partecipazione dei propri atleti tesserati e tecnici alle assemblee federali e/o degli enti di promozione sportiva affiliati. Si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate, e in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021 e si impegna a designare il responsabile della protezione dei minori ai sensi dell'art.33 co.6 D.Lgs. 36/21 e disposizioni attuative, per la lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e per la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi. L'associazione intende conseguire il riconoscimento a fini sportivi e l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo sport.

L'associazione ha sede legale in Sant'Urbano (PD) via Scolo Vallaurbana 7. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, fatti salvi gli obblighi di comunicazione agli uffici competenti.

**Art 2.** L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tese a promuovere attività di promozione sociale, sportive dilettantistiche, motorie, ricreative, culturali e di socializzazione, per promuovere la salute psico-fisica e la sensibilizzazione nei confronti della malattia di Parkinson e delle malattie neurogenerative in genere.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, loro familiari e/o caregiver e/o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e di personale retribuito nei limiti di cui all'art.36 del D.lgs.117/2017 comprendono le seguenti attività di interesse generale previste dall'art.5 del Codice del Terzo Settore:

previste dal presente statuto, con particolare riguardo all'informazione e sensibilizzazione per le malattie neurogenerative;

- partecipazione e organizzazione di attività sociali e ricreative, anche di turismo sociale e/o cicloturismo, rivolte a ridurre la solitudine e lo stigma, a valorizzare le abilità residue, a favorire il miglioramento psico-fisico e l'abbattimento dei fattori di rischio;

- stipula di convenzioni e conferimento di incarichi di natura professionale nei limiti di cui all'art.36 del Codice del Terzo Settore necessari ad assicurare servizi ai soci e realizzare le attività istituzionali;

- gestione e organizzazione di attività sportive dilettantistiche nelle discipline individuate dal Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, con particolare riferimento, ma non in via esaustiva, alle discipline ciclismo su strada, ciclismo per disabilità intellettiva e relazionale, ciclismo paralimpico, cicloturismo, così come regolamentate dagli organismi affiliati, idonee a favorire l'espressione o il miglioramento della forma fisica e psichica, l'inclusione e la socializzazione, soprattutto, ma non in via esclusiva, dei malati e dei rispettivi caregiver, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli nelle discipline indicate e in ogni altra ammissibile all'iscrizione al registro, che verrà individuata dal consiglio direttivo, comprendendo: pratica sportiva, attività formativa o didattica; ogni iniziativa idonea allo sviluppo e alla più ampia diffusione della pratica dell'attività sportiva, sia a scopo amatoriale sia a scopo agonistico e competitivo; l'organizzazione di corsi, allenamenti, gare, competizioni, manifestazioni, eventi, raduni e simili; partecipazione di squadre di atleti e di atleti alle manifestazioni e competizioni indette dagli organismi affiliati nonché dagli organismi sportivi internazionali o da altri enti e comitati organizzatori; stage, centri studi, osservatori, centri estivi, centri di avviamento allo sport e attività didattiche in genere per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive o la partecipazione agli stessi.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*

*Handwritten notes on the left margin*



lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al predetto articolo;

lett. t) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tese alla promozione dello sport dilettantistico per favorire l'espressione o il miglioramento della forma fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.

L'associazione nasce dall'esperienza personale di Lorenzo Sacchetto e dal progetto e movimento dallo stesso ideato e fondato per affrontare la malattia attraverso l'esercizio fisico e la pratica sportiva, denominato "Pedalando Movimento di Resistenza al Parkinson" e intende portare avanti, sviluppare e ampliare ulteriormente tali obiettivi e finalità, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, svolgendo a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- attività culturali e formative dedicate alla divulgazione in tema di malattie neurodegenerative e alla promozione della salute e del viver sano, quali a titolo esemplificativo, eventi e incontri con medici e specialisti per approfondimenti e aggiornamenti sui progressi della ricerca scientifica, iniziative e percorsi finalizzati al coinvolgimento attivo che valorizzino le abilità residue e l'abbattimento dei fattori di rischio, anche coinvolgendo le comunità locali in progetti integrati;
- iniziative di solidarietà e inclusione a favore di persone svantaggiate che vivono in un contesto di emarginazione sociale e di contrasto alla povertà educativa;
- partecipazione e organizzazione di campagne di sensibilizzazione e progetti socio educativi e formativi, ricreativi, artistici, finanziati da enti pubblici e privati per realizzare azioni concrete ed efficaci nell'attuazione delle attività di interesse generale



Per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale, nonché di quelle di cui ai commi precedenti, l'associazione potrà prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati, assumere mutui e finanziamenti anche fondiari;

L'associazione potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre associazioni, imprese, società o consorzi aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché costituire raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuate da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

L'associazione potrà svolgere, nei limiti previsti dalle norme di legge, ogni altra e ulteriore attività diversa la cui individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di **raccolta fondi**, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività lecita e conforme agli scopi del sodalizio inclusa a titolo esemplificativo la promozione, l'organizzazione e la gestione di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore, la partecipazione a bandi destinati agli enti del terzo settore; la possibilità di richiedere e ricevere contributi, agevolazioni e sponsorizzazioni per l'acquisto o l'utilizzo di attrezzature, beni mobili e immobili per lo svolgimento e la realizzazione delle attività e finalità statutarie; la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati finalizzate alla realizzazione delle attività istituzionali anche a scopo di autofinanziamento.

L'associazione potrà svolgere anche attività commerciale e di autofinanziamento in conformità alle leggi vigenti.

**Art. 3.** Sono compiti dell'associazione:

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*  
Stefano  
Veronica  
Stefano  
Stefano

a) promuovere attività di utilità sociale per la diffusione delle attività culturali, formative, ricreative, artistiche, sportive e motorie, finalizzate alla sensibilizzazione sulle malattie neurodegenerative, alla promozione della salute psico fisica, alla valorizzazione delle abilità residue dei malati, all'inclusione e socializzazione, in ogni manifestazione e rappresentazione;

b) promuovere l'impiego del tempo libero attraverso iniziative formative, culturali, ricreative, artistiche, sportive, di volontariato e solidarietà, anche al fine di contribuire alla elevazione civica e sociale degli associati;

c) realizzare ogni iniziativa utile a propagandare e diffondere le attività istituzionali; favorire i contatti fra gli associati; promuovere forme consortili e di collaborazione con altri enti o associazioni democratiche che condividano i principi e gli scopi dell'associazione; aderire ad associazioni, enti, federazioni che condividano e perseguano le stesse finalità dell'associazione;

#### **Ammissione degli associati**

**Art. 4.** Il numero dei soci è illimitato, non inferiore a sette; all'associazione possono aderire le persone fisiche che condividano le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare l'attività di interesse generale. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto dalle norme di legge, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio RUNTS e integrare il numero degli associati entro un anno.

**Art. 5.** Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione.

E' compito del legale rappresentante dell'associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda. In relazione all'ammissione degli associati non sono ammesse discriminazioni di alcuna natura o limitazioni con riferimento alle condizioni economiche degli stessi, in coerenza con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'accettazione, seguita dall'iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, e comporta la qualifica di socio.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, il consiglio direttivo comunica la relativa decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola e questi entro i successivi 20 giorni può chiedere al Consiglio Direttivo di pronunciarsi in via definitiva, alla prima convocazione successiva.

Per i minorenni la domanda dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore di età.

**Art.6.** L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo; è espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo alla qualifica di associato fermo restando in ogni momento il diritto di recesso.

La qualifica di socio è intrasferibile sia per atto fra vivi che mortis causa; la quota associativa non è trasferibile né rivalutabile né rimborsabile e non conferisce alcun diritto di partecipazione sul patrimonio sociale.

#### **Diritti e doveri degli associati**

**Art. 7.** Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto:

- di elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, passivo;
- di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- di esaminare i libri sociali con le modalità e i termini preventivamente determinati dal Consiglio Direttivo;
- di votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del Terzo Settore.

Il socio ha il diritto - dovere di partecipare attivamente alla vita associativa; deve astenersi da qualsiasi azione che in qualsiasi modo possa danneggiare gli interessi, l'immagine o il prestigio dell'associazione e ha il dovere di difendere il buon nome dell'associazione. La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e la sede sociale



secondo le modalità stabilite nel regolamento, a partecipare alle iniziative, attività e manifestazioni promosse dall'associazione nonché di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dall'associazione.

I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dagli organi sociali.

I soci minorenni esercitano i loro diritti tramite l'esercente la responsabilità genitoriale e acquisiscono automaticamente il diritto di elettorato passivo alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

#### **Volontario e attività di volontariato**

**Art.8.** L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Perdita della qualifica di associato**

**Art. 9.** I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi: a) dimissioni volontarie; b) decadenza per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa; c) esclusione per grave inottemperanza alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o per azioni ritenute disonorevoli



entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o arrechi danni materiali, morali o all'immagine dell'associazione ; d) scioglimento dell'associazione, come regolato dal presente statuto; e) morte del socio.

Il provvedimento di esclusione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, è deliberato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo e deve essere motivato. Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento il socio escluso può appellarsi alla prima Assemblea ordinaria. L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla comunicazione della deliberazione definitiva adottata dall'Assemblea.

Il suddetto procedimento non è necessario nel caso di decadenza per morosità ai sensi della lettera b) i cui effetti operano in via automatica.

La perdita della qualifica di socio, da qualsiasi motivo determinata, non conferisce al socio uscente alcun diritto di rimborso del valore della quota stessa o dei contributi versati; né i soci hanno alcun diritto sul patrimonio.

#### **Risorse economiche**

**Art. 10.** Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

*Handwritten signatures and notes on the right margin, including the name 'Stefano'.*



I beni dell'associazione sono i beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede e può essere consultato dagli associati.

### **Bilancio**

**Art. 11.** Il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre e deve essere presentato all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico finanziario dell'associazione. Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

### **Assenza di scopo di lucro**

**Art. 12.** E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Organi**

**Art.13.** Sono organi dell'associazione:

Assemblea degli associati

Consiglio Direttivo

Presidente

Segretario

Tesoriere ove nominato dal Direttivo

Organo di controllo la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge.

Organo di revisione, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge.

### **Assemblea**

**Art.14.** L'assemblea è l'organo sovrano che, regolarmente costituito, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da esso adottate, in conformità allo statuto, vincolano anche tutti gli assenti o dissenzienti. E' indetta dal direttivo e convocata dal Presidente, in sessione ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è convocata mediante affissione di avviso presso la sede e presso i locali ove si svolge l'attività statutaria con almeno 15 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare data, luogo, ordine del giorno dell'Assemblea e orario di prima e seconda convocazione.

L'avviso della convocazione dovrà inoltre essere comunicato ai soci mediante una modalità stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo che ne garantisca la ulteriore conoscenza, quali a puro titolo di esempio: l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, telegramma, sms, firma per presa visione della convocazione affissa, pubblicazione sul web.

**Art.15.** Hanno diritto di partecipare alle assemblee i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o da un socio legittimamente presente in assemblea e nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni e nomina il Segretario dell'assemblea. L'assemblea nomina ove necessario uno o più scrutatori.

Di ogni assemblea va redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso è messo a disposizione di

tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile. Essa:

- approva le linee generali programmatiche dell'attività associativa per l'anno sociale;
- nomina e revoca i componenti delle cariche sociali;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera in seconda istanza sull'esclusione degli associati secondo le previsioni dell'art.9 lett.c)

**Art. 16.** L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio o almeno la metà più uno dei componenti del consiglio, lo reputi necessario;

- allorché ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto,

L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle modifiche allo statuto, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione.

**Art. 17.** In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno salvo quanto disposto al successivo art.19 per le modifiche statutarie e lo scioglimento. Nelle

deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

**Art.18.** Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio l'assemblea potrà tenersi anche in a distanza, se ciò sarà precisato nell'avviso di convocazione con l'ausilio di strumenti telematici di videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visio-nare, ricevere o trasmettere documenti.

**Art. 19.** L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

### **Consiglio Direttivo**

**Art.20.** Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione che governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero variabile da 3 a 7 membri, purchè in numero dispari, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

**Art.21.** Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, può nominare un tesoriere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario compongono la Presidenza.

In caso di morte, decadenza, dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, si procede all'elezione suppletiva dei componenti mancanti se inferiore ad un terzo dei componenti; i nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri rimasti in carica. Negli altri casi si procede al rinnovo dell'intero organo direttivo. In caso di morte, mancanza o decadenza del Presidente il consiglio nomina nel suo seno un nuovo Presidente che provvederà alla convocazione dell'assemblea per l'elezione dei componenti mancanti o al rinnovo dell'intero organo, nonchè alla ratifica di tale nomina.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente. Le deliberazioni devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le

Verelle Lorenzini

Verelle Lorenzini

Verelle Lorenzini

Verelle Lorenzini





Nell'esercizio delle sue funzioni il Comitato Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

### **Presidente**

**Art.23** Il presidente è eletto nel suo seno dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, è il rappresentante legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

### **Segretario e tesoriere**

**Art.24** Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo; coadiuva il presidente ed il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione; attende alla corrispondenza e cura la tenuta dei libri sociali.

Il tesoriere cura la gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione e la tenuta dei libri contabili. Provvede alla riscossione delle quote associative ed al pagamento, su mandato del presidente, delle spese inerenti la gestione dell'associazione. Stante i compiti affidati, al tesoriere è conferito il potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la possibilità di effettuare versamenti e prelevamenti e di firmare assegni, entro i limiti eventualmente fissati dal consiglio direttivo. Le qualifiche di segretario e tesoriere possono anche essere assegnate alla medesima persona.

### **Organo di controllo**

*Handwritten signatures and notes on the right margin:*  
- A signature at the top right.  
- A vertical signature in the middle right.  
- A signature below it.  
- A signature below that.  
- A signature below that.



c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

#### **Devoluzione del patrimonio**

**Art. 28.** In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio netto residuo, dedotte le passività è devoluto ad altro Ento del Terzo Settore, secondo quanto stabilito dall'art.9 del D. Lgs.117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. E' fatto divieto in ogni caso di distribuire il patrimonio residuo tra gli associati.

#### **Clausola compromissoria**

**Art. 29.** Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi dell'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione sorte nello svolgimento delle attività sportive dilettantistiche sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione alla competenza di un collegio arbitrale costituito secondo l'ordinamento dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione aderisce, o della federazione cui dovesse aderire, che regoleranno la controversia secondo la procedura arbitrale prevista da tali ordinamenti.

In tutti i casi in cui non fosse possibile comporre il collegio arbitrale secondo le regole dell'ente di promozione sportiva o questo non prevedesse arbitrati applicabili alle associazioni aderenti, e per tutte le controversie insorte in relazione allo svolgimento di attività non riconosciute dall'ordinamento sportivo, si dovrà comporre un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente, il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai primi due e in difetto dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'associazione. La parte che vorrà sottoporre la

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

